



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/72 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 349

del 01 settembre 2020

Prot. Gen. n. 66547

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- PRESO ATTO:

- della nota n.66365 datata 01 settembre 2020, con cui il Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del comune di Civitavecchia, chiede l'emissione di un provvedimento ordinatorio per l'istituzione delle discipline viarie, temporanee di sosta vietata con rimozione e di senso unico alternato in viale Nenni nel tratto compreso tra via Montanara e via Medici/via degli Orti, al fine di poter eseguire degli interventi di risanamento della condotta fognaria;
- che nella medesima nota si indica che i lavori verranno effettuati, nel periodo 03-18 settembre 2020;

- RITENUTO di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;

- VISTI:

- gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 datata 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

ORDINA:

1. dalle ore 07:00 del giorno 03 settembre 2020 fino alle ore 17:00 del giorno 18 settembre 2020, in:

VIALE NENNI, tratto compreso tra le intersezioni di via Montanara e via Medici/via degli Orti:

- l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione **su entrambi i lati delle due carreggiate**;
- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di interdizione veicolare **della carreggiata lato Roma**;
- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di doppio senso di circolazione **della carreggiata lato Grosseto**;

2. VIALE NENNI, precedentemente o susseguentemente l'area di scavo:

l'installazione di tutta la segnaletica stradale del tipo temporaneo in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo

agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);

3. VIALE NENNI, intersezione con via Medici e via degli Orti:

il posizionamento di strutture materiali (impianto semaforico temporaneo) e/o di personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento (viabilità) con particolare riguardo all'intersezione con via Medici/via degli Orti;

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - per il posizionamento della segnaletica di sosta vietata con rimozione almeno 48h prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione al Comando di P.L. del giorno e dell'orario di messa in opera della segnaletica stradale;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI